

mare i contribuenti dagli avvisi della Commissione locale fra 20 giorni dalla loro notifica. »

La parola spetta all'onorevole Cantù.

CANTÙ. Sarebbe sulla dicitura « le Giunte municipali dei comuni » mi pare che non sia abbastanza esatta la dicitura con cui comincia l'articolo, cioè: *le Giunte municipali dei comuni e de' consorzi nomineranno*, ecc. ecc.

Non intendo, e prego la Commissione a spiegarmi che cosa siano le *Giunte municipali de' consorzi*.

Inoltre nel secondo capoverso leggo :

« Quando un comune o consorzio abbia una popolazione maggiore di 12 mila abitanti, *in tal caso*, ecc. »

Parmi si potrebbero omettere queste ultime parole. È mera questione di dicitura.

CAVALLINI. Io voleva appunto pregare la Commissione acciocchè volesse acconsentire ad una modificazione di semplice redazione.

All'articolo 11 si parla di Giunte municipali, di comuni e di consorzi; evidentemente la Commissione qui non intende parlare delle Giunte municipali, le quali rappresentano gli affari de' municipi, intende parlare evidentemente delle Giunte municipali, dei comuni, i quali formano da loro un solo consorzio, oppure di quelle Giunte municipali, le quali debbono procedere poi, a seconda della legge attuale, alla nomina della Commissione incaricata di rivedere i ricorsi dei contribuenti. Ma evidentemente queste parole *Giunte municipali* aggiunte ai comuni, a mio avviso, sono usate molto impropriamente. In ogni caso non potrebbero mai attribuirsi ai consorzi, siccome quelli i quali, a termine della legge attualmente in vigore, non hanno Giunte municipali. Egli è perciò che, a scanso d'irregolarità, per coordinare il presente progetto di legge colla legge già esistente, io vorrei pregare la Commissione di voler consentire a che, invece di dire « le Giunte municipali, » si dicesse « le Commissioni dei comuni e dei consorzi, » e così di seguito.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi pare che non siano le Giunte elette quelle di cui parla l'articolo 11. Sono proprio le Giunte municipali, le quali possono eleggere Commissioni in un comune: perchè il solo comune è l'ente che viene contemplato per fare queste delegazioni di cui parla l'articolo 11.

Quando invece si tratta di consorzi, sono le Giunte municipali dei comuni uniti in consorzi quelli che sono chiamati a delegare, a comporre le Commissioni locali, alle quali possono ricorrere i contribuenti.

Il sistema di questa legge ha mutato il precedente.

Nel primo stadio sono agenti finanziari; il ricorso si porta dinanzi a Commissioni elette, od alla Giunta municipale, di un comune, od a Giunte municipali di comuni riuniti in consorzio.

Ecco perchè dice l'articolo 11:

« Le Giunte municipali dei comuni o dei consorzi, nomineranno due delegati che uniti ad un delegato del

Governo formeranno una Commissione alla quale potranno ricorrere i contribuenti. »

CAVALLINI. Ad ogni modo, secondo il sistema del signor ministro, bisognerebbe sempre togliere la parola *municipali*, perchè qui il municipio ha da fare nulla col consorzio; perchè, intendiamoci bene, i municipi non c'entrano nella materia di cui si tratta, in quanto che uniti tutti insieme formano un consorzio. Ora, vi sono dei comuni i quali presi isolatamente, come il comune di Firenze, di Torino, di Milano, fanno un consorzio di per sè indipendentemente da altri, e ve ne sono altri i quali per la pochezza della loro popolazione sono obbligati a riunirsi in consorzi.

Dunque la parola *municipali* ha da fare nulla colla questione di cui si tratta.

Io poi non comprendo come tutte queste Giunte municipali abbiano da nominare due persone che le rappresentino. Ciascun consorzio ne deve nominare due che lo rappresenti. Ora se il signor ministro dà la facoltà a queste Giunte municipali, a questi consorzi, di nominare due rappresentanti, invece di due, noi ne avremo dieci, venti. Quindi egli vede che la locuzione è evidentemente impropria, per modo che, a parer mio, bisognerebbe togliere la parola *municipali*; se non che sarebbe forse molto più ovvio sostituire la parola *Commissioni* alle parole *Giunte municipali* e così si eviterebbe ogni inconveniente.

SANGUINETTI. Io prego l'onorevole Cavallini a ritirare la sua mozione, poichè realmente egli parte da un equivoco; almeno parmi che l'onorevole Cavallini non abbia ben compreso la portata di quest'articolo.

Egli disse bene quando affermò il fatto che un municipio solo può formare un'unità che si chiama consorzio e che altro consorzio può essere formato da più comuni.

Ora che cosa avviene quando è un solo municipio che forma, per dir così, quest'unità amministrativa? Allora i due delegati sono nominati dalla Giunta del municipio, così è a Torino, e così in Firenze.

Quando invece sono più comuni che costituiscono i consorzi, allora avviene che tutte le Giunte municipali dei singoli comuni che costituiscono il consorzio si riuniscono assieme per nominare a maggioranza di voti i due delegati. Diffatti la cosa avviene così, è razionale che così avvenga, ed essendo razionale, bisogna lasciare l'articolo come sta, perchè quando fosse cambiato, che cosa ne avverrebbe? Che la elezione di questi due delegati nei consorzi ove più comuni sono costituiti per formarlo, non potrebbe esser fatta dalle singole Giunte.

E come dovrebbe farsi? Io non lo so, perchè è indispensabile che sia fatta dalle singole Giunte riunite i cui membri si portano nel capoluogo che è la sede del consorzio.

Perciò io prego l'onorevole Cavallini a ritirare la sua